

DELIBERA N. 70/21/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROVATO (BS) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *"Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019"*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS, del 20 luglio 2020, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020"*;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS, del 20 luglio 2020, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020"*;

RILEVATO che con nota del 16 settembre 2020 (prot. n. 0377808) l'Autorità ha richiesto al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia lo svolgimento

degli accertamenti istruttori con riferimento alla segnalazione pervenuta in data 16 settembre 2020 (prot. n. 377020) con cui l'Avv. Andrea Giliberto, in proprio e per conto dell'associazione RovatoW, segnalava la pretesa violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Rovato. In particolare, il segnalante rilevava che il Comune di Rovato aveva realizzato una *“campagna pubblicitaria social e servizi vari connessi”* denominata *“Vivi Rovato”* con la quale si *“propagandano le azioni dell'amministrazione comunale uscente con articoli, servizi video, interviste, commenti e notizie”*;

PRESO ATTO che con nota del 18 settembre 2020 (prot. n. 0382509) il competente Comitato ha comunicato al segnalante il *“non luogo a procedere”* in quanto all'esito dell'istruttoria sommaria svolta ha ritenuto di *“non dare seguito alle segnalazioni pervenute”* considerando che *“il sito www.vivirovato.info risulta essere un prodotto della linea editoriale Astrale Time non direttamente riconducibile alla amministrazione comunale di Rovato”* e che *“i contenuti del sito non appaiono imputabili alla responsabilità dell'amministrazione comunale di Rovato”*;

RILEVATO che con la nota di osservazioni *“alle conclusioni del Corecom”* e di integrazione documentale pervenuta in data 26 novembre 2020 (prot. n. 0499314) a firma dell'Avv. Lodovico Rovetta, procuratore dell'Avv. Andrea Giliberto e dell'Avv. Francesco Corbetta, nella sua qualità di Presidente dell'associazione Rovatow, veniva evidenziato che *“l'affermazione del Corecom Lombardia secondo cui l'iniziativa editoriale di Astrale Time non risulterebbe direttamente riconducibile all'amministrazione comunale di Rovato è del tutto errata”* e si insisteva affinché l'Autorità procedesse *“ai sensi dell'art. 10 legge 28/2000 all'emanazione del provvedimento sanzionatorio”*. In particolare, veniva evidenziato che *“la volontà dell'amministrazione di incaricare Astrale Time s.r.l. per svolgere una campagna pubblicitaria social [...] emerge senza equivoci dalla determinazione di incarico n. 432/2020”* e che *“di contro la volontà di Astrale Time di svolgere attività di comunicazione per conto del Comune di Rovato emerge [...] dalle seguenti circostanze: [...] III) sempre il 4 agosto 2020 venne annunciata l'iniziativa con queste parole: “un nuovo progetto di comunicazione comunale in collaborazione con la città di Rovato”. Inoltre, gli istanti, al fine di precisare le informazioni relative al possibile collegamento tra “la comunicazione di Astrale Time e l'amministrazione comunale di Rovato” rilevavano, in particolare, che, nel periodo elettorale “sulla pagina di Vivirovato è sempre presente il link di richiamo e collegamento alla pagina Città di Rovato” e allegavano la documentazione comprensiva di screenshot di alcuni post pubblicati nel periodo compreso tra il 4 agosto e il 18 settembre 2020 sulle pagine Facebook “Città di Rovato” e “Vivi Rovato”*;

RILEVATO che con nota dell'11 dicembre 2020 (prot. n. 0526765) l'Autorità ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia a *“svolgere ulteriori accertamenti istruttori in merito alla fattispecie oggetto di segnalazione”*;



PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 23 dicembre 2020 (prot.n. 0544737) il predetto Comitato ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rovato, a seguito della richiesta dell'Autorità di integrazione istruttoria in merito alla segnalazione dell'Avv. Andrea Giliberto, in proprio e per conto dell'associazione RovatoW, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Rovato, in relazione all'attività di *"comunicazione di Astrale Time"*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *"il sito www.vivirovato.info si presenta come un prodotto editoriale non direttamente riconducibile alla responsabilità dell'amministrazione comunale di Rovato bensì alla società Astrale Time"* e che *"non sono emersi elementi che consentano di collegare l'attività di cui all'incarico approvato con Determinazione n. 432 del 12 giugno 2020 alla comunicazione effettuata sul sito web "Vivirovato" e non sono stati riscontrati sul sito "Vivirovato" elementi che, secondo i parametri abitualmente utilizzati dall'Autorità, possano configurare la fattispecie di comunicazione istituzionale vietata, quali la presenza del logo dell'amministrazione o interventi del Sindaco o di altri rappresentanti dell'amministrazione, né la presenza di contenuti non neutrali volti a fornire una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione comunale e dei suoi organi titolari"*, ha proposto l'archiviazione della segnalazione presentata nei confronti del Comune di Rovato;

RILEVATO che con nota del 22 gennaio 2020 (prot. n. 033776) l'Autorità, preso atto che le risultanze dell'istruttoria svolta sono riferite soltanto al sito web www.Vivirovato.info, ha invitato il competente Comitato a svolgere ulteriori accertamenti e approfondimenti istruttori in merito a quanto comunicato dai segnalanti con la nota di osservazioni del 26 novembre 2020, con particolare riferimento alla *"comunicazione realizzata, nel periodo di divieto previsto dall'art. 9 della legge 28/2000, dal Comune di Rovato attraverso la pagina Facebook istituzionale "Città di Rovato" e dalla società Astrale Time S.p.a. attraverso la pagina Facebook "Vivirovato"*;

PRESO ATTO che con nota dell'8 febbraio 2020 (prot. n. 0067422) il predetto Comitato ha trasmesso gli esiti dell'ulteriore approfondimento istruttorio e ha rilevato che le comunicazioni pubblicate nel periodo di campagna elettorale sul profilo Facebook del Comune di Rovato *"appaiono possedere i caratteri della impersonalità ed indispensabilità, anche in ragione del periodo di emergenza sanitaria e della conseguente necessità e preoccupazione di informare la cittadinanza con modalità che non richiedessero la presenza negli uffici comunali"*. In particolare, il Comitato, nell'evidenziare che *"la segnalazione in ordine ai contenuti del profilo Facebook dell'amministrazione comunale e la documentazione relativa, sono state trasmesse dai segnalanti oltre il termine di dieci giorni dai fatti previsto dall'art. 10, co. 2, della legge 28/2000 e ad elezioni ampiamente concluse"*, ha proposto *"l'archiviazione della segnalazione presentata avverso il Comune di Rovato dal Gruppo Liga per Rovato e dall'Avv. Andrea Giliberto, in proprio e per conto dell'associazione RovatoW, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28"*;



ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2020 con la quale il Comune di Rovato ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con determinazione n. 432 del 12 giugno 2020 è stato affidato alla società Astrale Time s.r.l. un incarico *“per la realizzazione di una campagna pubblicitaria social e servizi vari connessi, finalizzati alla valorizzazione del territorio e alla promozione del turismo e del commercio locale, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione del pubblico alle iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale”*. Tale attività *«non è riconducibile alla attività di informazione effettuata sul sito web “Vivirovato”, che è di proprietà diretta ed esclusiva della società Astrale Time s.r.l.»*;
- non risulta *«alcun collegamento diretto, tramite link, tra il sito predetto e il profilo Facebook istituzionale della Città di Rovato, fatti salvi semplici informazioni di rimando tramite generici “tag”, strumenti peraltro a disposizione di qualsiasi utente registrato su Facebook»*;
- si precisa inoltre che *“il sito web Vivirovato non risulta abbia mai utilizzato loghi o simboli riconducibili in maniera diretta all’Amministrazione, né abbia mai ospitato interventi del Sindaco e/o di assessori e/o di Consiglieri Comunali al fine di fornire una particolare rappresentazione dell’Amministrazione della Città di Rovato a fini elettorali”*;

PRESO ATTO altresì che con nota del 5 febbraio 2021 il Comune di Rovato ha trasmesso le proprie controdeduzioni al Comitato nell’ambito dell’ulteriore approfondimento istruttorio, e ha rilevato in sintesi quanto segue:

- si contesta quanto dedotto dai segnalanti con la nota di osservazioni del 26 novembre 2020;
- il sito www.vivirovato.info è *“un prodotto editoriale non di proprietà e non riconducibile al Comune di Rovato ma alla Società Astrale Time s.r.l.”*;
- il Comune di Rovato *“non ha mai affidato alcun incarico ad Astrale Time per la predisposizione del sito e della pagina ViviRovato, ma tale progetto è di esclusiva paternità e competenza di Astrale Time”*;
- sulla pagina Vivi Rovato *“non è sempre presente il link Città di Rovato, come erroneamente sostenuto dai segnalanti, ma è inserito un semplice tag, strumento peraltro a disposizione di qualsiasi utente registrato su Facebook”*;
- il progetto Vivi Rovato *“non è stato svolto su incarico dell’Amministrazione Comunale; il Comune di Rovato è semplicemente disponibile a fornire informazioni a qualsiasi testata giornalistica/pagina Facebook o altro”*;
- per quanto attiene il profilo *“Città di Rovato”* *“durante la campagna elettorale tale pagina ha svolto unicamente attività di comunicazione in forma impersonale al fine di informare i cittadini sulle attività ordinarie [...]. Tale comunicazione tra l’altro era di pubblica utilità soprattutto in un periodo di emergenza Covid 19, nel quale l’accesso agli uffici comunali è stato limitato per il pubblico”*;



PRESA VISIONE degli *screenshot* di alcuni *post* pubblicati, nel periodo compreso tra l'11 agosto 2020 e il 15 settembre 2020, sulla pagina *Facebook* istituzionale del Comune di Rovato ("Città di Rovato"), allegati alla nota di osservazioni presentata dai segnalanti in data 26 novembre 2020 (prot. n. 0499314), che riportano la locandina sull' "*Open day della scuola d'arte e mestieri*" (11 agosto 2020), la notizia della delibera del Comune di Rovato relativa ai "*buoni spesa per acquisti presso le farmacie comunali per persone anziane*" (18 agosto 2020), la locandina sulla "*3 Festa delle Associazioni*" (24 agosto 2020), la locandina sull'evento "*Il Barbiere di Siviglia*" (4 settembre 2020), la notizia sulla Festa delle associazioni (6 settembre 2020) e alcune informazioni su "*elezioni comunali e referendum. Buoni motivi per andare a votare*" (15 settembre 2020). Tali pagine recano il logo del Comune di Rovato;

PRESA VISIONE degli *screenshot* di alcuni *post* pubblicati, nel periodo compreso tra l'11 agosto 2020 e il 18 settembre 2020, sulla pagina *Facebook* "Vivirovato", anche questi allegati alla nota di osservazioni dei segnalanti del 26 novembre 2020, che riportano i *post* sopra descritti pubblicati anche sulla pagina *Facebook* istituzionale del Comune di Rovato e sulle quali è riportato il *link* alla pagina *Facebook* ufficiale dell'ente;

PRESA VISIONE delle fotografie, allegate alla nota di osservazioni dei segnalanti del 26 novembre 2020, dei manifesti pubblicitari dell'iniziativa "Vivi Rovato", recanti il logo del Comune di Rovato, affissi negli spazi "*di affissione di natura istituzionale*" dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “pubblica Amministrazione” (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che dagli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato è emerso che *“il sito www.vivirovato.info si presenta come un prodotto editoriale non direttamente riconducibile alla responsabilità dell'amministrazione comunale di Rovato bensì alla società Astrale Time”;*

RITENUTO, pertanto, che l'attività di comunicazione effettuata sul sito “Vivirovato.info” non costituisca iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150 del 2000 in quanto il predetto sito è riferibile ad una società privata e sotto la responsabilità del direttore responsabile Luca Riva come risulta dalle indicazioni riportate sul sito stesso: *“Vivirovato è un prodotto della linea editoriale Astrale Time iscrizione Roc. 8969 e Tribunale di Brescia n. 57/90 del 16 novembre 1990. Direttore responsabile Luca Riva”;*

CONSIDERATO, viceversa, che le notizie e le locandine pubblicate sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Rovato e sulla pagina Facebook “Vivi Rovato”, nel periodo compreso tra l'11 agosto 2020 e il 18 settembre 2020, oggetto della comunicazione e dell'integrazione documentale trasmessa dai segnalanti in data 26 novembre 2020, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO, con riferimento alla pagina Facebook “Vivirovato”, che sui post, trasmessi dai segnalanti con la documentazione integrativa allegata alla nota del 26 novembre 2020, pubblicati nel periodo tra l'11 agosto 2020 e il 18 settembre 2020, è presente il *link* di collegamento alla pagina ufficiale del Comune di Rovato, e sono riportate le medesime notizie e locandine, recanti il logo dell'ente, presenti su tale pagina istituzionale;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione delle notizie e dei comunicati, oggetto di segnalazione, sulla pagina Facebook “Vivirovato” sia riferibile all'amministrazione comunale di Rovato per il collegamento diretto tra tale pagina e quella ufficiale dell'ente. Tale collegamento risulta comprovato, oltre che dall'affidamento ad Astrale Time dell'incarico di effettuare *“una campagna pubblicitaria social e servizi connessi”* risultante dalla determina n. 432 del 12 giugno 2020, allegata alla documentazione

istruttoria, dalla pubblicizzazione dell'iniziativa di comunicazione "Vivi Rovato" effettuata attraverso manifesti pubblicitari recanti il logo del Comune di Rovato, affissi negli spazi comunali *"di affissione di natura istituzionale"* e dal post del 4 agosto 2020, allegato alla documentazione istruttoria, pubblicato sul profilo Facebook "Astrale Time", da cui risulta *"Vivi Rovato nuovo progetto di comunicazione comunale realizzato in collaborazione con la Città di Rovato"*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Rovato attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale "Città di Rovato" e sulla pagina Facebook "Vivi Rovato" dei post che riportano la locandina sull'*"Open day della scuola d'arte e mestieri"* (11 agosto 2020), la locandina sulla *"3^ Festa delle Associazioni"* (24 agosto 2020), la locandina sull'evento *"Il Barbiere di Siviglia"* (4 settembre 2020) e la notizia sulla Festa delle associazioni (6 settembre 2020) appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Rovato rende il materiale informativo non conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000. La pubblicazione sulle medesime pagine Facebook della notizia sulla delibera del Comune di Rovato relativa ai *"buoni spesa per acquisti presso le farmacie comunali per persone anziane"* (18 agosto 2020) e delle informazioni su *"elezioni comunali e referendum. Buoni motivi per andare a votare"* (15 settembre 2020), pur essendo indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di pubblicizzare la delibera relativa ai buoni spesa e comunicare agli elettori la data e gli orari di svolgimento delle votazioni, non è impersonale in quanto tali post riportano il logo del Comune di Rovato;

ACCERTATA, pertanto, la non rispondenza delle predette attività di comunicazione istituzionale svolte dal Comune di Rovato attraverso le pagine Facebook "Città di Rovato" e "Vivi Rovato" a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

PRESO ATTO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha espletato l'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio con il Comune di Rovato, solo dopo la richiesta dell'Autorità di *"svolgere ulteriori accertamenti istruttori"* trasmessa al Comitato a seguito della nota di osservazioni e integrazione documentale dei segnalanti del 26 novembre 2020, in quanto con riferimento all'esposto originariamente presentato in data 16 settembre 2020, aveva disposto il *"non luogo a procedere"*;

CONSIDERATO che la trasmissione all'Autorità, da parte dei segnalanti, delle osservazioni in merito alla decisione del Comitato regionale competente di *"non dare"*

seguito alle segnalazioni pervenute” e dell’integrazione documentale, comprensiva degli *screenshot* sopra descritti, è avvenuta solo in data 26 novembre 2020, a notevole distanza di tempo dalla pubblicazione dei *post* in questione sulle pagine *Facebook* “Città di Rovato” e “Vivi Rovato” (periodo compreso tra l’11 agosto 2020 e il 18 settembre 2020) e ben oltre la chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative e referendarie (18 settembre 2020);

RITENUTO, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato per le comunicazioni della Lombardia limitatamente all’attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, svolta attraverso il sito “Vivirovato.info”;

RITENUTO, sotto altro profilo, di non condividere le conclusioni del predetto Comitato con riferimento alle iniziative di comunicazione, oggetto di segnalazione, svolte dal Comune di Rovato attraverso la pubblicazione di *post* sulle pagine *Facebook* “Città di Rovato” e “Vivi Rovato”;

CONSIDERATO che il mancato svolgimento dell’istruttoria sommaria da parte del competente Comitato a seguito della segnalazione presentata in data 16 settembre 2020 e la tardiva trasmissione della nota di osservazioni e della documentazione integrativa da parte dei segnalanti non ha consentito l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge n. 28/2000 prima della chiusura della campagna elettorale;

RITENUTO in ogni caso opportuno, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla fine della campagna elettorale, stante la funzione reputazionale e non soltanto ripristinatoria della misura prevista, applicare, al caso di specie, l’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”, al fine di rendere nota l’intervenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Rovato durante la campagna per le elezioni amministrative e il referendum del 20 e del 21 settembre 2020;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Rovato di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di dieci giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina *Facebook* istituzionale “Città di Rovato” e sulla pagina *Facebook* “Vivi Rovato” dei *post* che riportano la locandina sull’*“Open day della scuola d’arte e mestieri”* (11 agosto 2020), la locandina sulla “3^a

Festa delle Associazioni” (24 agosto 2020), la locandina sull’evento *“Il Barbiere di Siviglia”* (4 settembre 2020), la notizia sulla Festa delle associazioni (6 settembre 2020), la notizia sulla delibera del Comune di Rovato relativa ai *“buoni spesa per acquisti presso le farmacie comunali per persone anziane”* (18 agosto 2020) e le informazioni su *“elezioni comunali e referendum. Buoni motivi per andare a votare”* (15 settembre 2020). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”*– Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica.

La presente delibera è notificata al Comune di Rovato e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba